

Mogliano Veneto, 6 aprile 2018

Oggetto: RITA – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

La Legge 27/12/2017 n° 205 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto una significativa novità in tema di prestazioni erogabili dalle forme pensionistiche complementari.

Coloro che si trovano in una delle due seguenti situazioni:

- Avvenuta **cessazione dell'attività** lavorativa e maturazione dell'età anagrafica per la **pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio entro i cinque anni successivi**, con maturazione di almeno **venti anni di contribuzione** dei regimi obbligatori di appartenenza e **cinque anni di partecipazione** alle forme pensionistiche complementari

oppure

- **Inoccupazione da almeno ventiquattro mesi** e maturazione dell'età anagrafica per la **pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio entro i dieci anni successivi**, con **cinque anni di partecipazione** alle forme pensionistiche complementari

possono richiedere al fondo pensione l'erogazione della prestazione, in tutto o in parte, sotto forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), pagata fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

La "rendita temporanea" non è una vera e propria rendita (il cui importo è determinato in base alla speranza di vita dell'Assicurato), ma l'erogazione frazionata (in rate trimestrali) della posizione maturata presso il fondo pensione.

In pratica, a titolo di esempio, per un aderente di 65 anni che richieda l'erogazione frazionata dell'intera prestazione pensionistica, la posizione maturata presso il fondo pensione può essere liquidata totalmente in circa due anni.

È rilevante lo specifico **trattamento fiscale** applicabile a tale operazione: viene infatti applicata l'aliquota del 15% (abbattuta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione superiore al quindicesimo) su tutti e tre i classici imponibili dei diversi periodi fiscali: fino al 2000 (per il quale l'aliquota del 15% abbattuta sostituisce l'aliquota di tassazione normalmente applicata, pari all'aliquota del TFR per i c.d. "vecchi iscritti", e ad un'aliquota calcolata dal fondo con criteri simili a quelli per la determinazione dell'aliquota di tassazione del TFR per i c.d. "nuovi iscritti"), tra il 2001 ed il 2006 (anziché l'aliquota calcolata dal fondo con criteri simili al TFR) e dal 2007 in poi (per il quale, solo, è già normalmente prevista l'aliquota del 15% abbattuta).

Inoltre, l'erogazione in tale forma consente, indipendentemente dalla data di iscrizione al fondo pensione (che sia anteriore o meno al 28/04/1993, in base alla quale si è rispettivamente classificati quali "vecchi" o "nuovi" iscritti), il ritiro dell'intero capitale, seppure in forma frazionata.

Modalità di presentazione della richiesta

La richiesta di attivazione della RITA avviene mediante presentazione dell'**apposito modulo** denominato "*Modulo di richiesta RITA*", scaricabile dalla sezione Modulistica del sito www.previgen.it.

Attraverso tale modulo viene prescelta la **percentuale** del montante maturato da destinare alla RITA: la destinazione può infatti essere totale (100%) o parziale (nella percentuale liberamente definita dall'aderente)

L'erogazione delle rate è prevista con frequenza trimestrale, secondo le indicazioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Nel modulo viene altresì richiesto di attestare il **possesso dei requisiti di legge**, attraverso l'opportuna selezione della condizione che caratterizza lo status dell'aderente. Il requisito contributivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori dovrà essere documentato tramite l'estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi, accessibile *online* dal sito dell'INPS; lo stato di disoccupazione perdurante da almeno ventiquattro mesi dovrà invece essere comprovato da una certificazione rilasciata dal Centro per l'Impiego. Tali documenti possono essere sostituiti da **dichiarazioni sostitutive**, rilasciate tramite i modelli allegati al modulo di richiesta. Il dichiarante si impegna per iscritto a produrre, in caso di richiesta del fondo pensione, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese.

Nel modulo occorre indicare la **data di maturazione del diritto ad ottenere la pensione di vecchiaia** nel regime obbligatorio di appartenenza. Anche tale dichiarazione viene resa dall'aderente sotto la propria esclusiva e personale responsabilità.

Il datore di lavoro deve infine attestare la **data di cessazione dell'attività** lavorativa.

La scansione del modulo, compilato in tutte le sue parti e sottoscritto, deve essere inviata a mezzo email all'indirizzo previgenfondopensione.it@generali.com, **accompagnata dai relativi allegati e da copia di un documento di identità** in corso di validità.

Gestione della posizione individuale nel corso dell'erogazione della RITA

Il montante maturato destinato alla RITA (corrispondente, a scelta dell'aderente, all'intera posizione individuale o a parte di essa) viene gestito tramite un'apposita **polizza ad hoc**, dalla quale saranno effettuate le periodiche liquidazioni delle rate.

Le condizioni economiche della polizza destinata ad accogliere le posizioni da erogare periodicamente in RITA corrispondono a quelle del più recente contratto stipulato tra PreviGen Fondo Pensione ed il gestore assicurativo Generali Italia S.p.A. per la gestione dei contributi nella fase di accumulo.

In particolare, secondo il contratto attualmente in vigore:

- non è applicato alcun costo per il passaggio della posizione dalle polizze utilizzate nella fase di accumulo alla polizza destinata alla gestione della RITA;
- la rivalutazione avviene sulla base del rendimento della gestione separata GESAV di Generali Italia S.p.A., dal quale viene trattenuto dalla Compagnia un rendimento pari a 0,65 punti percentuali assoluti (incrementato di 0,01 punti percentuali assoluti qualora il

rendimento delle gestione separata sia pari o superiore al 2,10% ed inferiore al 2,20% - c.d. "intervallo di rendimento" - ed incrementato in egual misura per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento);

- sulla posizione destinata a RITA viene riconosciuto un tasso minimo garantito dello 0% annuo.

Il piano di erogazione prevede la corresponsione di un **numero di rate** pari al quoziente (arrotondato per difetto) della divisione del numero di mesi di erogazione per 3 (coefficiente corrispondente alla frequenza trimestrale prevista dal fondo).

La **decorrenza** della RITA è fissata all'accettazione della richiesta conseguente alla verifica del possesso dei requisiti. In pari data è determinato il numero delle rate da corrispondere e **l'importo** lordo delle stesse, tutte di eguale importo tranne l'ultima (maggiorata del rendimento maturato sulla posizione destinata a RITA, nel corso del periodo di progressivo smontamento della posizione stessa).

Il pagamento inizia ad avvenuto completamento delle procedure di attivazione, per il quale sono stimabili circa 90 giorni, e comunque non oltre 180 giorni dalla data di decorrenza.

Nel solo caso di destinazione parziale alla RITA, sulla posizione residua possono ancora essere richiesti **anticipazioni e riscatti** nei casi e nelle misure previsti dalla normativa.

Sempre nel solo caso di destinazione parziale alla RITA, la posizione residua può essere eventualmente alimentata con **ulteriori versamenti** effettuati a titolo individuale dall'aderente, essendo nel frattempo terminata l'attività lavorativa, che sono investiti nella polizza appositamente stipulata da PreviGen Fondo Pensione per la contribuzione successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Azienda convenzionata.

L'aderente ha facoltà di **revocare la richiesta** di erogazione della RITA; a tal fine, deve essere inviata al fondo pensione apposita comunicazione scritta, tramite Raccomandata A.R. spedita all'indirizzo: *PreviGen Fondo Pensione - Sede Amministrativa, c/o Generali Italia S.p.A., Via Mazzini n. 53, 10123 - Torino,*
oppure tramite PEC all'indirizzo *previgen_fondopensione@pec.generaligroup.com*

La comunicazione di revoca ricevuta dal fondo **almeno 45 giorni prima** della scadenza prevista per il pagamento della prima rata successiva interrompe già il pagamento di quest'ultima (diversamente la revoca potrebbe avere effetto dalla seconda rata successiva).

La richiesta di attivazione della RITA infine non pregiudica la possibilità di richiedere il **trasferimento** ad altra forma pensionistica della posizione individuale. In tal caso, la RITA si intende automaticamente revocata (fermo il rispetto dei tempi minimi di cui sopra affinché l'invio della richiesta di trasferimento determini la revoca del pagamento già dalla prima rata successiva) ed il trasferimento riguarda l'intera posizione individuale (compresa la parte destinata a RITA).

Un cordiale saluto.

**PreviGen
Fondo Pensione**

